



Comune di Norbello
Comune de Norghiddo
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

ORDINANZA N. 17 del 16/11/2020

OGGETTO: Emergenza Covid-19- Adozione ulteriori misure straordinarie di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio Comunale. Decorrenza 18/11/2020.

IL SINDACO

VISTO l'art. 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2020 n. 198;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale vigenti sul territorio regionale e relative all'oggetto;

ESAMINATA l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020;

CONSIDERATO che il progressivo aggravamento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 impone di assicurare ai cittadini ogni forma di sostegno finalizzata a salvaguardare la tutela degli interessi fondamentali, con particolare riguardo all'integrità della vita e salute pubblica;

RILEVATO che il peggioramento della situazione epidemiologica e la crescente diffusione del Covid-19 ha fatto registrare, 9 casi positivi;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Sindaco n. 12 del 11/09/2020, avente ad oggetto: "Attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per programmare le misure organizzative e preventive da adottare per la gestione dell'emergenza sanitaria derivante da epidemia di COVID-19 (CORONAVIRUS)";

RICHIAMATO il D.P.C.M. del 03.11.2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 che ha prorogato le misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

CONSIDERATO conseguentemente opportuno e necessario, per le ragioni sopra esposte, dover adottare ulteriori misure e precauzioni, coerenti e conformi a provvedimenti nazionali e regionali in materia, di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 sul territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco l'adozione di provvedimenti emergenziali in materia di tutela della sanità locale e ritenuto che sussistono le condizioni per adottare una misura straordinaria, contingibile e urgente;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza dal 18/11/2020 e sino al 09/12/2020 compreso:

- 1. Sono vietate tutte le visite e gli incontri nelle abitazioni private, salvo quelle ai parenti di primo grado (inteso in gergo comune, ossia genitori, figli, fratelli e sorelle) o al proprio fidanzato/a e quelle effettuate per stretta necessità, che comunque dovranno essere di non lunga durata e con l'utilizzo delle mascherine;
- 2. Sono comunque vietati, in abitazioni private e spazi aperti tra persone non conviventi, pranzi, cene, aperitivi e ogni situazione che comporti il venir meno anche temporaneo dell'utilizzo della mascherina;
- 3. E' vietato stazionare in più di 3 persone non conviventi (anche in caso di numero inferiore a tre resta obbligo dell'utilizzo delle mascherine e del rispetto del distanziamento personale) anche all'esterno presso parchi, piazze, marciapiedi, distributori automatici, panchine e altri spazi pubblici;
- 4. E' vietato stazionare davanti ai bar in più di tre persone non conviventi e fatto salvo comunque, anche in caso di numero inferiore a 3, l'obbligo di utilizzo della mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale;
- 5. E' vietato, all'interno dei parchi di ogni tipo e genere, toccare e/o utilizzare attrezzi e giochi;
- E' stata prevista la sanzione, per i trasgressori di queste disposizioni, di euro 400. Si demandano i controlli alla Polizia Municipale e alla Compagnia Barracellare e ai Carabinieri.

DEMANDA

A tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio per il controllo ed il rispetto della presente Ordinanza e delle prescrizioni in essa impartite;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio dell'ente e ne sia data massima diffusione.

Di demandare al Comando Polizia Locale dell'ente, alla Stazione Carabinieri di Abbasanta, e a chiunque altro spetti di farla applicare e rispettarne la scrupolosa osservanza.

Copia della presente ordinanza sia notificata a:

- Al Prefetto e al Questore UTG di Oristano;
- Alla Stazione Carabinieri di Abbasanta e alla Polizia Locale.

AVVERSO

La presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di piena conoscenza.

IL SINDACO

